



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

D.L. 145/2023 / A.C. 1601

Dossier n° 75 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1601
D.L.	145/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Iter al Senato:	Sì
Date:	
pubblicazione in G.U.:	18 ottobre 2023
presentazione:	18 ottobre 2023
assegnazione:	19 ottobre 2023
scadenza:	17 dicembre 2023
Commissione competente :	V Bilancio

Contenuto

Il provvedimento, **originariamente** costituito da **24 articoli**, a seguito dell'esame in **prima lettura al Senato** consta di **55 articoli**, suddivisi in **cinque Capi**.

Il **Capo I**, composto dagli **articoli da 1 a 8-quinquies**, reca misure in materia di **pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali**.

L'**articolo 1** reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, compresi quelli di natura assistenziale. Si prevede, nello specifico, l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

L'**articolo 1-bis**, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù.

L'**articolo 2** differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'**articolo 2-bis**, introdotto dal Senato, attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'**articolo 3** prevede in primo luogo, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023 per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali. Tale incremento – che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ma con oneri a carico dei propri bilanci – non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente.

Con una novella inserita al Senato, sono state introdotte modifiche alla disciplina del criterio di quantificazione del beneficio relativo alla concessione di prestiti, al fine dell'inclusione nel computo del

reddito imponibile del lavoratore dipendente, o nel computo dei redditi imponibili equiparati o assimilati a quelli da lavoro dipendente.

L'**articolo 3-bis**, introdotto dal Senato, a decorrere dal 2024 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni.

L'**articolo 3-ter**, inserito dal Senato, amplia una fattispecie transitoria la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Nella formulazione finora vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale - limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette.

L'**articolo 3-quater**, introdotto dal Senato, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni.

L'**articolo 4**, modificato dal Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'**articolo 4-bis**, introdotto dal Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nell'ambito della cd. rottamazione-*quater* con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023.

L'**articolo 4-ter**, introdotto dal Senato, dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari.

L'**articolo 4-quater**, inserito dal Senato, estende l'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

L'**articolo 4-quinquies**, introdotto dal Senato, abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.

L'**articolo 5** proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebitto utilizzo in compensazione del medesimo credito.

Con una modifica introdotta al Senato, sono state disciplinate il termine e le modalità per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell'importo del credito utilizzato.

L'**articolo 6** ridetermina la base imponibile del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico, escludendo parzialmente da questa la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, la disposizione istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

L'**articolo 6-bis**, introdotto dal Senato, assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un'imposta di consumo, in misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate all'integrazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L'**articolo 7** interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, modificando i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla

media del mese precedente – in luogo del precedente bimestre, come previsto dal testo finora vigente – rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, in luogo del quadrimestre, come previsto dalla norma finora vigente.

Con una modifica introdotta dal Senato sono state previste disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.

L'**articolo 8**, modificato dal Senato, interviene sul quadro normativo in materia di svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza, ai sensi del quale il Gestore dei servizi energetici S.p.a. ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale. Si prevede, in particolare, di posticipare il termine ultimo della vendita, al fine di disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio (fino al 15 ottobre 2024) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente in rialzo.

L'**articolo 8-bis**, inserito dal Senato, modifica l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.

L'**articolo 8-ter**, introdotto dal Senato, modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'**articolo 8-quater**, introdotto dal Senato, estende le previsioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti, a tutte le violazioni per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020.

L'**articolo 8-quinquies**, introdotto dal Senato, modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) elevando il numero di piani di cui ciascuna persona fisica può essere titolare.

Il Capo II, composto dagli **articoli da 9 a 10-bis**, prevede misure in favore degli **enti territoriali**.

L'**articolo 9** dà attuazione, in primo luogo, all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. Alla regione sono attribuiti 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. È modificata, inoltre, la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, riducendone i tempi da 10 ad 8 anni, inserendo un richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornando gli impegni posti a carico della regione, sulla base di quanto stabilito nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo.

L'articolo recepisce, inoltre, l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province e concorso alla finanza pubblica, nonché in materia di regolazioni finanziarie.

La disposizione consente, altresì, alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia), in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Ulteriori commi dell'articolo 9 intervengono sul sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale e incrementano di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo prevede un contributo di 40 milioni di euro in favore della Regione Molise, vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione regionale.

Con una modifica introdotta dal Senato, si interviene sulla disciplina, contenuta nel Testo unico degli enti locali, dei contratti di mutuo stipulati dagli enti locali con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sostituendo il riferimento al progetto definitivo con il riferimento allo studio di fattibilità tecnico-economica.

L'**articolo 9-bis**, introdotto dal Senato, amplia la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. L'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.

L'**articolo 10** rifinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19. Rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.

L'**articolo 10-bis**, introdotto dal Senato, incrementa di 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di predisporre interventi per garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.

Il **Capo III**, composto dagli **articoli da 10-ter a 16**, reca norme in materia di **investimenti** e in materia di **sport**.

L'**articolo 10-ter**, introdotto dal Senato, dispone che nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'**articolo 10-quater**, introdotto dal Senato, incrementa di 2,4 milioni di euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.

L'**articolo 11** istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Il nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

Con l'introduzione di ulteriori commi nel corso dell'esame in Senato è stata prevista la possibilità di effettuare il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento, ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari, nonché è stato approvato un incremento, di importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, del contributo previsto per la partecipazione italiana al C.E.R.N. e all'A.I.E.A.

L'**articolo 12** prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse finanziarie stanziare sono pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2023.

L'**articolo 13** rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cd. Nuova Sabatini.

L'**articolo 13-bis**, introdotto dal Senato, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, nei limiti complessivi delle risorse stanziare allo scopo.

L'**articolo 13-ter**, inserito dal Senato, reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi. Si prevede, in particolare, che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni. Si prevede, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione. Le disposizioni dell'articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

L'**articolo 13-quater**, inserito dal Senato, estende a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dal decreto-legge n. 61/2023, originariamente a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023, consistente nell'erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti. La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera

produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici. Si prevede poi, a favore delle imprese localizzate nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici.

L'articolo incrementa, infine, il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

L'**articolo 14** prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022 relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni autostradali.

L'**articolo 14-bis**, introdotto dal Senato in connessione con il rifinanziamento di cui all'articolo 14, dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 fino al termine della concessione medesima e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro. Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario. È disciplinata, altresì, la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario.

L'**articolo 15** rfinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa ai programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'**articolo 15-bis**, inserito dal Senato, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.

L'**articolo 16**, modificato dal Senato, prevede: un aumento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

Con una novella introdotta al Senato, sono stati differiti dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro.

Con un'ulteriore novella, recante una norma di interpretazione autentica, è stato stabilito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.

Il **Capo IV**, composto dagli **articoli da 17 a 22-bis**, contiene misure in materia di **lavoro, istruzione e sicurezza**.

L'**articolo 17** prevede un incremento di 10 milioni di euro della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo, compensando in tal modo la riduzione, pari anch'essa a 10 milioni, contemplata, per il medesimo anno 2023, dal decreto-legge n. 16 del 2023.

L'**articolo 17-bis**, introdotto dal Senato, proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

L'**articolo 17-ter**, inserito dal Senato, dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità, con un rappresentante scelto, di intesa tra esse, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic), dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) e dall'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS).

L'**articolo 18** reca una disposizione volta a individuare la platea dei beneficiari dell'indennità *una tantum*, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi

non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'**articolo 18-bis**, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

L'**articolo 19** posticipa dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro. In assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine. Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'**articolo 20** incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

L'**articolo 20-bis**, inserito dal Senato, autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è inoltre espunta la disposizione che prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**articolo 21** istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. È istituito, inoltre, un ulteriore fondo, sempre presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori.

Con una modifica introdotta al Senato è stato previsto un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti, a fronte della spesa da essi sostenuta per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad un milione per il 2023.

Si estende inoltre all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Si innalza contestualmente il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione: da 37,3 milioni a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024.

L'articolo destina, inoltre, 7 milioni di euro per il 2023 alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché 1 milione per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. Estende, altresì, la destinazione delle risorse derivanti dal contributo di cittadinanza anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

La disposizione autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, e autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

Con norme inserite dal Senato, è infine prorogato al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni. Si demandano ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e le rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.

L'**articolo 21-bis**, introdotto dal Senato, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.

L'**articolo 21-ter**, introdotto dal Senato, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, disponga annualmente l'assegnazione di risorse per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

L'**articolo 22**, modificato dal Senato, con una novella al decreto-legge n. 34 del 2020 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.

L'**articolo 22-bis**, introdotto dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il c.d. *bonus* psicologo.

Il **Capo V**, composto dagli **articoli da 23 a 24**, reca le **disposizioni finanziarie e finali**.

L'**articolo 23**, modificato dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, con una dotazione di 2,76 miliardi di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026.

In linea con quanto indicato nella relazione annessa alla NADEF 2023, con la quale si è richiesta al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, si incrementano di 15 miliardi di euro nell'anno 2023, in termini di solo saldo netto da finanziare, le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi.

Si dispone, inoltre, l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF, anche alla luce della costituzione, nell'ambito del medesimo Ministero, del Dipartimento della giustizia tributaria.

Si incrementa, altresì, il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, nonché l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del c.d. "Patrimonio destinato" di 2540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Vengono indicati, inoltre, gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico e si provvede alle coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento.

Infine, in corrispondenza dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere a ottobre 2023, l'articolo sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 - che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento - con l'allegato 2 annesso al decreto-legge n. 145 del 2023.

Si autorizza, da ultimo, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 23-bis**, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in conversione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 24** dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 19 ottobre 2023.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del provvedimento individua le motivazioni di necessità ed urgenza del decreto-legge - originariamente composto da 24 articoli per un totale di 74 commi ed incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a complessivi 52 articoli per un totale di 179 commi - nella necessità di adottare misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili e in quella di adottare disposizioni urgenti in molteplici materie: pensioni; rinnovo dei contratti pubblici; investimenti; istruzione e sport; tutela del lavoro; tutela della sicurezza nonché in favore degli enti territoriali.

Il provvedimento contiene inoltre disposizioni concernenti l'attribuzione di incarichi a personale in quiescenza (articolo 3-ter) le procedure concorsuali per il reclutamento di personale della CONSOB (articolo 3-quater); la soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità (articolo 8-ter); l'violazione di obblighi sulla comunicazione e sulla tenuta dei registri concernenti il trasporto di rifiuti (articolo 8-quater); informazioni relative alle nascite e ai decessi (articolo 22); bonus psicologico (articolo 22-bis).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza statale** "sistema tributario e contabile dello Stato" (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo le competenze esclusive in materia di "tutela della concorrenza", "ordinamento civile", "previdenza sociale" (articolo 117, lettere e, l) ed o), le **competenze concorrenti** in materia di "tutela della salute", "istruzione", "ordinamento sportivo", "governo del territorio", "coordinamento della finanza pubblica" (articolo 117, terzo comma) e le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune **forme di coinvolgimento** del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'**articolo 9, comma 11**, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da

- vaccinazioni;
- all'**articolo 11-bis, comma 3**, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta;
 - all'**articolo 13-ter, comma 13**, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche;
 - all'**articolo 21, comma 1**, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
 - al **medesimo articolo, comma 4**, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori.

Cost075	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio